



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Ministero del Lavoro

Alla c.a. del Responsabile per la transizione al digitale

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Invito n.524-2021.....– Segnalazione n.6 - 2021 relativa all'assenza di SPID

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.


Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 1052 del 15/1/2021) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 64. Il cittadino lamenta la presunta violazione delle disposizioni riguardanti il CAD, in



particolare dell'articolo 64. Infatti, il segnalante lamenta la mancata possibilità di accedere tramite SPID ai servizi offerti in rete dal Ministero del Lavoro ed in particolare al servizio di accreditamento disponibile alla seguente pagina

<https://www.co.lavoro.gov.it/co/login.aspx> .

In relazione alla presunta violazione dell'art. art. 64 del CAD, per la mancata possibilità di accedere tramite SPID, l'Ufficio scrivente, alla data del 18/01/2021, ha verificato in istruttoria, confermata anche dal Servizio Accreditamento dell'Agenzia in pari data, che la pagina segnalata presenta il login nome utente e password per accedere al servizio di accreditamento e non l'accesso tramite SPID.



Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Ministero del Lavoro "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", dandone



conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché renda disponibile l'accesso ai servizi in rete tramite SPID.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *“il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti